

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2098**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, IANNIELLO, NUCCI, LOSPINOSO SEVERINI*Presentata il 9 maggio 1973***Riconoscimento dei benefici concessi dalla legge
18 maggio 1968, n. 277, al personale giudiziario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a sanare una posizione irregolare, anomala di una classe di oscuri lavoratori che operano nell'amministrazione della giustizia, che crede nella equità e nella consequenzialità delle leggi dello Stato, nei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e particolarmente in quelli riguardanti il settore del lavoro: i coadiutori-dattilografi giudiziari.

Essi, prima di essere inquadrati nei ruoli organici dello Stato, hanno svolto le mansioni di « amanuense giudiziario » nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ed erano retribuiti e regolati dall'articolo 99 del decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, cioè a dire percepivano una misera retribuzione senza alcuna assistenza per le malattie e privi delle assicurazioni sociali di invalidità e vecchiaia, pur osservando essi tutte le disposizioni di legge che regolano gli impiegati civili dello Stato.

Infatti, osservavano l'orario di ufficio, effettuavano lavoro straordinario senza percepire alcuna retribuzione, svolgevano le mansioni di dattilografo e quelle della carriera esecutiva, collaborando con i cancellieri e segretari nei lavori giudiziari.

Tutto questo periodo di tempo di lavoro prestato nelle condizioni suesposte non è stato riconosciuto ai fini di una progressione eco-

nomica e di carriera; e v'è ancora un'altra ingiustizia che si perpetua nei loro confronti e cioè il collocamento in pensione con una modesta somma riveniente dai pochi anni di servizio di ruolo effettivamente prestato, mentre la maggior parte di essi ha prestato servizio pre-ruolo per 25, 30 ed anche 40 anni.

La proposta di legge n. 1948 da noi presentata nella passata legislatura, all'articolo 5, prevedeva di colmare una lacuna che ancora oggi permane in virtù delle vigenti leggi; la riparazione si appalesa ancora più evidente, per le irrisorie pensioni che vengono corrisposte dopo tanti anni di lavoro prestato allo Stato.

Si manifesta, pertanto, in tutta la sua urgenza la necessità di porre rimedio legislativo a tale situazione, che lede, anche sotto l'aspetto morale, una categoria di persone che tutto hanno dato allo Stato senza mai nulla chiedere, se non il buon diritto a lavorare onestamente.

Si tratta ora di riportare su uno stesso piano giuridico ovvero di perequare l'inquadramento dei coadiutori-dattilografi a quelli di altri settori dell'amministrazione dello Stato, riconoscendo loro l'intero servizio prestato in qualità di amanuense giudiziario, ai fini della progressione economica e di carriera.

La proposta che avanziamo è confortata da altri provvedimenti e leggi speciali, come quello in favore del personale proveniente dal Commissariato Anticoccidico di Catania, il quale, peraltro, è entrato a far parte dei ruoli organici dello Stato senza espletamento di alcun concorso ed a cui viene riconosciuta l'intera durata degli anni di servizio prestati in virtù della legge 18 maggio 1968, n. 277, articolo 3, ultimo comma.

Il provvedimento non può trovare rilievi o censure da nessun organo di controllo, in quanto la norma voluta dal legislatore per quei lavoratori dipendenti di cui innanzi, non trova alcun vincolo nel testo unico per i dipendenti civili dello Stato (articoli 201 e 207), in quanto il Consiglio di Stato, con parere n. 391 del 30 aprile 1968, si è così espresso: «...Nella particolare ipotesi in esame il legislatore ha invece adottato una soluzione intermedia, prevedendo l'ammissione nella qualifica iniziale, ma consentendo anche (in considerazione delle palesi iniquità che deriverebbero dalla limitata utilizzazione dell'anzianità pregressa) la possibilità di invocare *in toto* gli effetti favorevoli derivanti da questa ultima ». Ed, inoltre: « Ciò si ricava innanzi tutto dalla stessa espressione usata dal legislatore il quale dispone che i ser-

vizi prestati presso gli enti « sono valutati ai fini della carriera » senza alcuna limitazione e senza alcun richiamo alle norme del testo unico; in secondo luogo dalla valutabilità, derivante dalla disposizione succitata, anche in favore di quei dipendenti (categoria d'ordine) per i quali, secondo il testo unico, non sarebbe consentita una utilizzazione neppure limitata; infine, e il rilievo è determinante, dalla salvaguardia, prevista dal legislatore, della posizione dei dipendenti dagli enti, che fossero già entrati, ad un altro titolo, nei ruoli della amministrazione dell'agricoltura; salvaguardia la cui disciplina nella sua precisione e completezza sarebbe stata del tutto superflua ove si fosse voluto, soltanto applicare agli ex dipendenti degli enti la norma del testo unico ».

Allo scopo di non praticare discriminazioni di sorta verso il personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale ed uffici giudiziari, che merita un atto di giustizia del legislatore, parificandosi il trattamento a quello previsto per il personale proveniente dal Commissariato Anticoccidico (articolo 2, quarto comma, legge del 18 maggio 1968, n. 277), chiediamo agli Onorevoli Colleghi l'approvazione della presente proposta di legge composta di due articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai coadiutori-dattilografi giudiziari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia, è riconosciuta, ai fini della progressione in carriera, l'intera durata del servizio prestato in qualità di amanuense, di cui all'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

ART. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo 1 è applicabile anche a favore di quegli impiegati del predetto dicastero che abbiano, a qualsiasi titolo, riscattato o riscattabile un servizio pre-ruolo riconosciuto con leggi speciali.